

PANEL II: GLI STRUMENTI DI TUTELA

La posizione FIEG - Spunti per intervento

Gli editori italiani di giornali sono impegnati attivamente nella difesa della proprietà intellettuale, diritto sul quale si è incardinata la produzione artistica, scientifica e giornalistica nell'era moderna.

Rafforzare l'effettività della tutela del diritto d'autore in Internet rispetto ai molteplici fenomeni di sfruttamento parassitario dei contenuti editoriali significa rafforzare le imprese stesse, la loro economicità e la loro capacità di sviluppare e sperimentare nuove forme di comunicazione multimediale. Libertà di stampa e pluralismo sono possibili solo con imprese editrici autonome ed economicamente sane, che operino in un contesto di regole di mercato.

E', peraltro, evidente che il contesto in cui sono stati definiti i tradizionali diritti di proprietà intellettuale è totalmente mutato nell'era digitale. La replica e la diffusione potenzialmente infinite dei prodotti dell'intelletto e della creatività sono pratica quotidiana e costituiscono, di fatto, un'estensione, fino a tempi recentissimi inimmaginabile, della conoscenza e dell'esperienza collettiva globale.

Per rimanere in ambito editoriale, ogni prodotto del lavoro giornalistico (sia esso sotto forma di scritto, di video o di audio) ha oggi una diffusione senza confini di spazio, tempo e quantità. Paradossalmente, però, questa straordinaria opportunità si accompagna ad un azzeramento del valore di ciascun contenuto, ove replicato senza ritorni economici per il suo creatore. Uno studio del Pew Institute (USA) del 2012 ha calcolato che ogni contenuto editoriale proposto in Rete ha mediamente 4,4 copie illegali, che diventano 15 in caso di contenuti di alta qualità giornalistica.

Esiste, dunque, un contesto di forte disequilibrio tra il valore che la produzione di contenuti editoriali genera per il sistema di Internet nel suo complesso e i ricavi che gli editori online sono in grado di percepire dalla propria attività, con il rischio che risulti compromesso il funzionamento efficiente dello stesso sistema.

Eppure, sia i principi del diritto europeo sia la legge italiana sul diritto d'autore confermano che gli editori di giornali sono titolari di diritto di esclusiva sui loro prodotti, e che – fatti salvi i diritti di citazione o di riproduzione nei casi previsti dalla legge - non esiste un diritto di libero uso da parte di terzi che vogliano utilizzare quei prodotti, protetti dal diritto di proprietà intellettuale.

Nel perseguire il giusto bilanciamento tra tutela del diritto d'autore e libera circolazione delle idee in Rete, è dunque urgente individuare modalità efficaci di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, rispettando la privacy ed evitando ogni forma di inutile criminalizzazione. In altre parole, va garantito agli utenti il diritto di fruire dei contenuti nel rispetto delle regole previste a tutela dei produttori dei contenuti stessi, e a questi ultimi il diritto ad essere remunerati.

Due anni fa, la FIEG accolse con favore la scelta dell'Agcom di sottoporre a consultazione pubblica un pacchetto di iniziative concernenti la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Tuttavia, rispetto alla Indagine conoscitiva condotta dalla stessa Autorità nel 2010 e al Libro Bianco sui contenuti pubblicato nel gennaio 2011, il provvedimento sottoposto a consultazione pubblica difettava, a nostro avviso, di una concreta considerazione delle problematiche del settore editoriale, focalizzandosi invece in via pressoché esclusiva sul settore audiovisivo e radiofonico. Le misure proposte si caratterizzavano per una spiccata propensione all'analisi delle criticità tipiche dei media audiovisivi, dei gestori dei siti web, dei fornitori di connettività e di servizi di caching/hosting, lasciando invece nell'ombra la questione dei rapporti tra editori e operatori di comunicazione elettronica su cui ci siamo già diffusamente espressi.

Occorre invece un approccio a 360 gradi. Occorrono strumenti fungibili e fruibili dagli editori di contenuti, che consentano, ad esempio, di accedere rapidamente – attraverso tutte le garanzie del caso - ad un blocco immediato dei siti esteri che sistematicamente riproducono e illecitamente diffondono articoli di giornale. Un simile intervento porrebbe un argine ai fenomeni, oggi dilaganti in Rete, di sfruttamento parassitario dei contenuti editoriali protetti, anche in termini di dissuasione dalla condotta illecita (con percentuali stimate di diminuzione di accesso al sito pari al 70%).

Ricordo, in proposito, tra le iniziative intraprese da alcune aziende editoriali italiane contro il fenomeno della pirateria digitale, l'azione del Sole 24 Ore contro il sito pirata YouKioske e quella, più recente, della Mondadori contro il sito pirata Avaxhome: caso quest'ultimo in cui, per la prima volta, è stato configurato non solo il reato di illecita riproduzione di materiale soggetto a copyright (art. 171 ter LdA) ma anche quello di ricettazione, con conseguente applicazione delle maggiori pene previste per il reato contro il patrimonio. Queste azioni hanno portato a risultati di principio importanti ma, di fatto, affievoliti dalla lunghezza dell'iter giudiziario e dalla limitata durata temporale dei risultati.

Auspichiamo quindi che, alla luce della legislazione vigente e nel pieno rispetto del sistema sanzionatorio civile e penale in materia, l'AGCOM concluda in tempi molto rapidi il percorso di emanazione del Regolamento, che dovrà rispondere con efficacia, tempestività e giustizia al dilagare della pirateria online.

La FIEG, come è noto, inoltre, ha da tempo richiesto una norma di legge che, sul modello tedesco, fissi il principio nella materia di suo specifico interesse; contestualmente, gli editori italiani si battono, come visto, per la previsione di efficaci misure di *enforcement* che coniughino la difesa della libertà della Rete con l'eliminazione di comportamenti parassitari e profittevoli a spese altrui, secondo il canone di proporzionalità. Sono interventi, ci teniamo a ribadirlo, che non si pongono in contraddizione né in alternativa ma, al contrario, appaiono del tutto complementari, in quanto afferiscono ad ipotesi diverse di violazione dei diritti di utilizzazione dei prodotti dell'ingegno.

In un caso si potrebbe parlare di un intervento (quello legislativo) sulla "fisiologia del sistema": sistema che, non essendo più adeguato alle mutate caratteristiche tecnologiche ed economiche di Internet, richiede un aggiornamento delle norme sulla retribuzione dei produttori di contenuti; nell'altro caso, siamo di fronte ad ipotesi incontrovertibili di "patologie del sistema", rispetto alle quali occorre prevedere strumenti di *enforcement* rapidi ed efficaci che – per via regolamentare e amministrativa – offrano soluzioni tempestive, immediate e definitive nella tenuta dei risultati.

Libertà d'espressione senza alcuna censura e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale possono e devono convivere. E', questo, un patrimonio comune che ci accompagna sin dal secolo dei Lumi ed è ancora più importante che lo sia nell'era digitale.